risulteranno coerenti con quanto suddetto e che avranno i requisiti che vengono successivamente indicati.

Al finanziamento delle suddette iniziative per l'anno 2002 sono destinati gli specifici fondi assegnati alla Regione dallo Stato per l'anno 2001, provenienti dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali ai sensi della L. n. 328/2000, tra le quali figura la somma di lire 4.874.643.873, corrispondenti a 2.517.543,45 euro, per gli interventi di cui alla legge n. 162/98, art. 1, comma 1 c), che saranno utilizzati per il finanziamento dei progetti da presentare nell'anno in corso.

Destinatari

Gli interventi sono rivolti esclusivamente ai portatori di handicap in situazione di gravità, come individuati dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, e accertati ai sensi dell'art. 4 di tale legge.

Il servizio di aiuto personale ai sensi dell'art. 9 della Legge 104/92, è diretto ai cittadini in permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione degli stessi.

La condizione di portatore di handicap di particolare gravità deve essere accertata e certificata dalle Commissioni mediche integrate individuate dall'art. 4 della Legge 104 del 1992.

Sono escluse le disabilità derivanti da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento.

Sono inoltre esclusi gli interventi rientranti nell'ambito del "diritto allo studio" e quelli di natura tipicamente "sanitaria", i quali trovano risposta in altri ambiti.

Istituzione dei servizi

I servizi possono essere istituiti:

- dai singoli comuni;
- dai comuni appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario associati mediante una delle forme previste dal Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;
 - dalle Comunità Montane, appositamente delegate dai singoli enti locali.

Nel caso di comuni associati, l'eventuale finanziamento viene assegnato, in relazione alla fattispecie, al comune indicato come capofila o al Consorzio o alla Unione di Comuni o alla Comunità Montana.

In ogni caso gli interventi progettati dovranno confluire nei piani di zona prescritti dalle Linee guida allegate alla deliberazione della Giunta Regionale n. 471 del 19 aprile 2002, con la quale sono state dettate le direttive per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Organizzazione dei servizi

• Il servizio indicato al punto 1 delle finalità, ferma la titolarità degli enti locali, può essere gestito direttamente dagli enti o mediante convenzione con Cooperative sociali, Organizzazioni di volontariato ed Associazioni di disabili, iscritte negli appositi albi regionali di cui alla L.R. 22/99, I.P.A.B., Fondazioni e Istituzioni private aventi finalità socio-assistenziali e può avvalersi dell'opera di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, come previsto dall'art. 9 della legge n. 104/92 e dalla legge regionale n. 38/96.